

IMP N. 22159/2018
IMP N. 22160/2018
IMP N. 22161/2018



COMUNE DI SANGINETO

PROVINCIA DI COSENZA



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE - FINANZIARIO

N. 206 Reg. DET. SERV.	N. REG. GEN. DET.
Data: 31/12/2018	ANNO 2018
OGGETTO: RIPARTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018	

L'ANNO DUEMILADICIOTTO, IL GIORNO TRENTUNO, DEL MESE DI DICEMBRE, NELLA SEDE COMUNALE DI SANGINETO,

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE:

HA ADOTTATO LA SEGUENTE

DETERMINAZIONE

PREMESSO che per effetto dell'art. 10 del D.L. 24 giugno 1994, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria" recita testualmente:

1. L'art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.

2. L'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.»

2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-quater. ..."

ATTESO che per effetto del comma 2, del sopra riportato art. 10, è stato abrogato l'obbligo di riservare il 10 per cento dei diritti di segreteria al Ministero dell'Interno e, pertanto, il provento annuale dei in parola è interamente attribuito al comune o alla provincia;

DATO ATTO che nella dotazione organica (di diritto e di fatto) non sono presenti profili professionali con qualifica dirigenziale e, pertanto, ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis del D.L. N. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, il Segretario Comunale ha diritto a percepire una quota del provento comunale dei diritti di rogito fino a un quinto dello stipendio in godimento;

CONSIDERATO che l'art. 10, co 1, sopra riportato, ha abrogato l'art. 41, co 4, della L. 11 luglio 1980, n. 312 il quale attribuiva al segretario comunale rogante una quota del provento spettante al Comune in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento;

CHE, per effetto di tale abrogazione, allo stato attuale l'unico limite di tale quota di spettanza del Segretario Comunale rogante non può essere superiore a un quinto dello stipendio in godimento;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - sezione di Controllo per la Regione Siciliana n. 192/2014 del 28.10.2014 che, in merito ad un quesito circa la determinazione della quote dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale afferma: "Pertanto, nel silenzio della legge e in assenza di regolamentazione

nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella, i proventi in esame son attribuiti integralmente al segretario comunale, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale o provinciale";

CONSIDERATO che, in base alla novella legislativa, il Segretario Comunale rogante ha diritto a percepire il 100 per cento del provento dei diritti di segreteria riscossi dall'ente nel corso dell'esercizio fino al raggiungimento della quota pari al 20 per cento dello stipendio in godimento, mentre il provento eccedente tala quota dovrà essere interamente attribuito al comune;

RILEVATO che il diritto del segretario comunale rogante alla corresponsione dei proventi di che trattasi entro i limiti stabiliti dalla novella legislativa, è stato sancito da numerose pronunce del Giudice del lavoro e in particolare:

- Sentenza Tribunale di Milano n. 1539/2016 del 16.05.2016;
- Sentenza Tribunale di Milano n. 2561/2016 del 29.09.2016;
- Sentenza Tribunale di Busto Arsizio n. 307/2016 del 03/10/2016;
- Sentenza Tribunale di Taranto n. 3269/2016 del 17/10/2017;
- Sentenza Tribunale di Brescia n. 1486/2016 del 25/11/2016;
- Sentenza Tribunale di Bergamo n. 762/2016 (che negando i diritti di rogito ai segretari operanti in enti con dirigenti afferma chiaramente il diritto a percepire i diritti di rogito per i segretari in enti privi di dirigenti);
- Sentenza Tribunale di Brescia n. 75/2017 del 23/01/2017;
- Sentenza Tribunale di Verona n. 23 del 23/01/2017;
- Sentenza Tribunale di Monza n. 46/2017 del 31/01/2017;
- Sentenza Tribunale di Potenza n. 411/2017 del 20/04/2017 (con condanna del Comune resistente alla rifusione delle spese di lite);
- Sentenza Corte di Appello di Brescia n. 272/2017 del 18/05/2017 (con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, viene accolto l'appello avverso la sentenza n. 817/2016 del Tribunale di Bergamo, accertato il diritto del segretario rogante a percepire i diritti di rogito, oltre interessi, e condanna dell'ente locale alla rifusione delle spese di lite);
- Sentenza Tribunale di Milano n. 1386/2017 del 26/06/2017;
- Sentenze Tribunale di Pordenone n. 77 e n. 78 del 18.07.2017;
- Sentenza Tribunale di Sassari n. 507 del 9 agosto 2017;
- Sentenza Tribunale di Parma n. 250 del 26 ottobre 2017 (afferma, inoltre, che anche l'IRAP sugli importi dovuti è a carico delle amministrazioni e condanna l'ente al pagamento delle spese di giudizio);
- Tribunale di Busto Arsizio: Sentenze n. 438 dell' 8.11.2017 e n. 446 del 13.11.2017;
- Sentenza Tribunale di Tivoli n. 1052 del 14.11.2017;
- Sentenza Tribunale di Milano n. 2960 del 14.11.2017;
- Sentenza Tribunale Torre Annunziata n. 2465 del 29.11.2017;

ACCERTATO che per l'intero anno 2018 devono essere liquidati i diritti di rogito rinvenienti dalla stipula dei seguenti contratti in forma pubblica amministrativa che si riportano nel prospetto che segue:

N. PROGR	N. DI REP.	OGGETTO DEL CONTRATTO	UFFICIALE ROGANTE	DATA STIPULA	IMPORTO DIRITTI DI ROGITO
1	01/2018	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRSPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA - AFFIDAMENTO MESI 4 , PROROGABILE DI MESI 2 .	DOTT. ANTONIO MARINO	21/12/2018	915,00
TOTALE					915,00

QUOTA COMPLESSIVA INTROITATA DALL'ENTE NELL'ANNO 2018 PER I CONTRATTI N. 01/2018 DI REP.	100%	915,00
FONDO ART. 42 L. 60462	0%	0
TOTALE RETRIBUZIONE ANNUA LORDA CONVENZIONE DI SEGRETERIA		71.572,41
IMPORTO LIMITE DIRITTI DI ROGITO LIQUIDABILI: 1/5 DI € 71.572,41 (RETRIBUZIONE ANNUA LORDA)		14.314,48
IMPORTO LIMITE DIRITTI DI ROGITO RELATIVA RIFERITA ALLA QUOTA DI RETRIBUZIONE DOVUTA DAL COMUNE DI SANGINETO (IMPEGNATIVA ORARIA 20%): 1/5 DI € 14.314,48		2.862,89

CONSIDERATO che:

- ai sensi delle vigenti disposizioni legislative l'importo di € 915,00 trattenuto nella misura del 100% da questo Comune, dovrà essere interamente attribuito al Segretario Comunale rogante in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento;
- l'importo limite dei diritti di rogito attribuibile al segretario comunale rogante, se riferita alla retribuzione annua lorda pari complessiva pari a € 71.572,41, ammonta a € 14.314,48;
- l'importo limite dei diritti di rogito attribuibile al segretario comunale rogante, se riferita alla quota di retribuzione dovuta dal Comune di Sanginetto, pari a € 14.314,48, ammonta a € 2.862,89;

RITENUTO dover attribuire al Segretario Comunale - Ufficiale rogante dott. Antonio Marino l'ammontare dei diritti di segreteria riscossi da questo Comune per la stipula dei contratti meglio prima individuati, ammontanti complessivamente a € 915,00;

VISTA:

- la deliberazione n. 06 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 aprile 2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 143, c. 4 del D. Lgs. 267/2000, è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 ed i relativi allegati;
- la deliberazione n. 35 adottata nella seduta del 10 maggio 2018 con la quale è stato definito, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 il piano esecutivo di gestione 2018-2020;
- la deliberazione n. 13 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta dell'8 marzo 2018 con la quale è stato approvato il piano comunale triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2018/2020 e dato atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 dell'assenza di conflitti di interesse

DATO ATTO:

- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 che il sottoscritto, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non versa in situazioni di conflitto di interessi;
- ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. d) del D.L. 10/10/2012, N. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il D.L. 90/2014 convertito con modificazioni nella L. 114/2014

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) **DI CONFERMARE** integralmente la narrativa che precede che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) **DI DARE ATTO** che l'ammontare dei diritti di segreteria, per il rogito dei contratti stipulati nella forma pubblica amministrativa dal Segretario comunale dott. Antonio Marino, introitati dall'Ente nell'anno 2018 è pari a **€ 915,00**, per come specificato in premessa;
- 3) **DI ATTRIBUIRE E LIQUIDARE** a favore del Segretario Comunale dott. Antonio MARINO, Ufficiale rogante, la quota dei diritti di segreteria di cui al precedente punto 2) nella misura del 100 per cento;
- 4) **DI DARE ATTO** che l'ammontare complessivo dei diritti di segreteria attribuiti al Segretario Comunale dott. Antonio Marino, titolare della convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di segreteria per l'anno 2018 rientra nel limite di un quinto dello stipendio annuo lordo in godimento (€ 14.314,48), per come ampiamente dimostrato in parte narrativa;
- 5) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva pari ad € 1.210,53 sul bilancio di previsione 2018/2020 - esercizio 2018 - Conto per come di seguito indicato:

6)

Cap./Art.: 68.00	Cod. Bil.: 01.02 - 1.01	PdC finanziario: U.1.01.01.01.004
DESCRIZIONE:		
Creditore: Dott. Antonio MARINO - Segretario Comunale - ufficiale rogante		
Causale: quota diritti di rogito contratti stipulati nell'anno 2018 - Rep n. 01/2018 -		
Importo: € 915,00 (oltre oneri riflessi: IRAP € 77,78 - oneri prev.li € 217,77)		
Cap./Art.: 69.01	Cod. Bil.: 01.02 - 1.02	PdC finanziario: U.1.02.01.01.001
Creditore: ERARIO DELLO STATO		
Causale: IRAP su diritti di segreteria 2018		
Importo: € 77,78		Frazionabile in 12.mi: ===
Cap./Art.: 68.01	Cod. Bil.: 01.02 - 1.01	PdC finanziario: U. 1.01.02.01.001
Creditore: Erario dello Stato INPS		
Causale: oneri riflessi su corresponsione diritti di segreteria anno 2018		
Importo: € 217,77		Frazionabile in 12.mi: ===

7) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:

- Al Sig. Sindaco;
- Al Segretario Comunale;
- Al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 comma 5, e 183, comma settimo, del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
Dott.ssa ROSSA DE LUCA



Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

RILASCIATA:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

Sanginetto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



SI ATTESTA, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. lgs. N. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del TUEL:

IMPEGNO					
22159		915,00	68.00	U.1.01.01.1.004	2018
22160		217,77	68.01	U. 1.01.02.01.001	2018
22161		77,78	69.01	U. 1.01.02.01.001	2018

SANGINETTO, 31/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Ass. Romina DE LUCA

CON L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI SOPRA, IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 151, CO 4 DEL D. LGS. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALBO PRETORIO ON-LINE, CERTIFICA CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE È STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE IN DATA ODIERNA (N. 71) E VI RIMARRÀ ININTERROTTAMENTE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

SANGINETTO, 11/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dice RUSSO

